

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

ALLEGATO I ASSISTENZA ECONOMICA

L'assistenza alle persone anziane rappresenta un servizio necessario ed urgente di cui le istituzioni devono farsi carico imponendosi come problema per gli aspetti con i quali si presenta per le conseguenze umane e sociali per la realizzazione dei suddetti obiettivi è stato elaborato un piano, secondo le esigenze locali, che comprende i seguenti servizi:

1. assistenza economica secondo criteri oggettivi tendenti a configurare il "minimo vitale".
2. Attività lavorativa per gli anziani e il loro reinserimento nel contesto sociale (allegato II).
3. Assistenza domiciliare, intesa come un insieme di prestazioni integrate tra loro, offerta agli utenti presso il normale domicilio (allegato III).
4. Promozione di soggiorni climatici, marini e montani (allegato IV). Promozione di viaggi e gite culturali ricreative.
5. Istituzioni: case-albergo. Servizio di assistenza in centro diurno. Le suddette prestazioni vanno individualizzate in rapporto alle particolari e diverse esigenze, da vagliare caso per caso, per ogni singolo utente.

A tal proposito sembra opportuno sottolineare l'importanza della indagine come momento altamente conoscitivo è già di primo intervento in una realtà sociale che non sempre fruisce le giuste dimensioni del bisogno assistenziale.

La soluzione ottimale sarebbe quella di poter coprire fin dall'inizio, tutto l'arco delle prestazioni sociali economiche necessarie a rispondere in modo integrale ai bisogni degli utenti.

In pratica questo costituirà un punto di arrivo per cui si riterrà necessario partire da un certo numero di prestazioni di base per poi svilupparle ed ampliarle secondo le esigenze.

In una prima applicazione del servizio si opererà la scelta dei più bisognosi, ovvero degli anziani realmente soli, dopo le prime esperienze, si potrà chiedere alla Regione Siciliana stanziamento di una somma più congrua di quella già posseduta.

Il piano sarà; programmato annualmente e dovrà rispondere alle seguenti domande:

- a) Utenti del servizio;
- b) prestazioni;
- c) Operatori;
- d) Preventivo Finanziario.

Inoltre, non essendoci un organico del servizio per lo svolgimento dei propri programmi, il Comune si avverrà soprattutto, nell'assistenza domiciliare, di associazioni e cooperative, mediante convenzioni della durata di un anno, eventualmente rinnovabili di volontari, cioè di persone che individualmente siano disponibili a fornire la propria collaborazione accettando le finalità del servizio e la sua struttura organizzativa e funzionale in possesso di idonei titoli professionali ivi compresi coloro che sono stati autorizzati al servizio sostitutivo del servizio militare.

ALLEGATO II ATTIVITA' LAVORATIVA ANZIANI

Art. 1

L'Amministrazione Comunale può destinare gli anziani in servizio di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza e custodia presso le attrezzature sportive;
- c) sorveglianza e custodia presso le ville comunali;

Art. 2

L'aspirante che abbia compiuto l'età di 60 anni, se uomo, 55 se è una donna deve produrre domanda in carta libera, allegando il modello 101 e il modello 740, all'Amministrazione Comunale di Tortorici unitamente allo stato di famiglia, a seguito di manifesto diramato dal Comune una volta l'anno.

Art 3

L'Amministrazione Comunale richiede al Comando Vigili Urbani i prescritti accertamenti d'ufficio, a corredo della pratica.

Art 4

Per l'esame delle istanze è istituita una apposita commissione, così composta:

1. Presidente-Sindaco o Assessore suo delegato;
2. un consigliere di maggioranza;
3. un consigliere di minoranza;
4. impiegato comunale con funzione di segretario;
5. ufficiale sanitario.

Art. 5

La Commissione stabilisce appositi criteri per la individuazione degli anziani idonei e può chiedere agli interessati ulteriore documentazione, ove è necessario.

Art. 6

Per ciascun servizio, la Commissione sulla base di criteri prestabiliti predispone apposito elenco, dal quale saranno chiamati gli addetti nel numero previsto dal bando.

Art. 7

L'ufficio ragioneria predispone gli atti per la stipula dei contratti d'opera trimestrali.

Art. 8

In relazione al tipo di servizio, i prestatori di opera devono rispondere a precisi requisiti anagrafici, fisici e penali, i primi dei quali riguardano la residenza nel comune e l'età, la seconda e la terza saranno accertate d'ufficio.

Art. 9

I prestatori d'opera eserciteranno servizio:

1. all'entrata e all'uscita degli alunni, presso le scuole;
2. presso i parchi e i giardini;
3. palestre ed attrezzature sportive.

Art. 10

Gli addetti non potranno in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a due ore per giorno. L'orario dovrà essere determinato dalle esigenze del servizio prestato.

Art.11

Gli addetti possono essere confermati solo due volte per anno a trimestri alternati e con gli stessi, in ordine ai rispettivi impegni, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

Art. 12

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento rescindere il contratto, senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta, che deve pervenire tempestivamente.

Art. 13

Gli operatori che prestano servizio sono assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, che per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14

Il compenso orario forfettario è fissato in € 1,80 nei giorni feriali e in € 2,32 nei giorni festivi e per non oltre due ore giornaliere per tutti i servizi. Il pagamento avverrà mensilmente, su certificazione da trasmettere alla Ragioneria che emetterà, subito dopo, dovuto mandato.

**ALLEGATO III
ASSISTENZA DOMICILIARE**

Art. 1

E' istituito il servizio per la effettuazione della assistenza domiciliare agli anziani nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2

L'assistenza domiciliare, mediante servizio di carattere sociale e sanitario, ha lo scopo di consentire alle persone anziane di restare inserito nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente sociale.

Art. 3

I servizi di assistenza domiciliare debbono essere svolti principalmente in favore di coloro che vivono soli ma possono essere erogate anche a chi vive in una famiglia che non sia in grado di svolgere a pieno il compito assistenziale.

I servizi possono essere svolti nella casa di abitazione dell'anziano sia in appartamenti con particolari caratteristiche sociali.

Art. 4

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni in relazione alle esigenze degli utenti:

- a) fornitura di pasti caldi;
- b) raccolta e riconsegna di biancheria;
- c) pulizia della casa e disbrigo di faccende domestiche;
- d) espletamento di pratiche;
- e) prelievi per esami clinici;
- f) assistenza sanitaria di tipo infermieristico;
- g) riabilitazione psico-motoria;
- h) sostegno psicologico.

Art. 5

Per la gestione del servizio il comune si avvarrà di personale dipendente in conformità all'articolo 8 della L. R. 6 maggio 1981 n 87, modificando e integrando al fine la pianta organica del personale dipendente.

Art. 6

Il comune nell'effettuazione del servizio può avvalersi della collaborazione di volontari facenti parte di associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito albo presso l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, che facciano richiesta di attività volontaria, di età superiore ai 18 anni.

Art. 7

Ai volontari di cui al precedente articolo 6 non possono essere erogate somme a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute, purché preventivamente autorizzate.

Art. 8

Fin quando non disporrà di personale dipendente proprio, il comune può stipulare convenzioni per l'effettuazione del servizio anche con cooperative di servizi iscritte all'albo regionale presso l'Assessorato degli Enti Locali.

Art. 9

Le convenzioni tra il comune e le associazioni di volontariato o le cooperative di servizi debbono essere conformi ai dettami del Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni sulle determinazioni degli standards richiesti ed aventi pubblici e previsti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 6 della L.R. 6 maggio 1981 n 87, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

Le convenzioni sono pubbliche e i cittadini possono prendere visione nei giorni e nelle ore stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Il comune è tenuto a vigilare sulle prestazioni erogate dalle associazioni di volontariato o dalle cooperative dalle quali sono state stipulate convenzioni.

Art. 12

il costo del servizio sarà coperto con le somme erogate dalla Regione Siciliana per l'assistenza domiciliare agli anziani ai sensi della L.R. 6 maggio 1981 n 87, e con eventuali integrazioni da iscriverne su apposito capitolo del Bilancio Comunale 14/86.

ALLEGATO IV SOGGIORNI CLIMATICI

Art. 1

Ogni anno saranno attuati i soggiorni climatici, organizzando vacanze presso alberghi marini o montani per i cittadini anziani che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 2

L'aspirante che abbia compiuto l'età di cui alla L.R. 94/86 deve produrre domanda in carta libera allegando il modello 740 o modello attestazione equipollente modello 101, all'Amministrazione Comunale unitamente allo stato di famiglia e al certificato di residenza, o un certificato dove si attesta l'autosufficienza.



Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	131	24/11/1986